

N. 277/2023 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr. Pier Paolo Lanni
dr. Luigi Pagliuca
dr. Francesco Bartolotti

presidente
giudice
rel./est. giudice

nel procedimento n. 277/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Marco PERISSINOTTO (C.F: PRSMRC65C22A182V).

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Marco PERISSINOTTO (C.F: PRSMRC65C22A182V).

...oooOooo...

letto il ricorso proposto da Marco PERISSINOTTO per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede

quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); peraltro nel caso di specie si è provveduto alla comparizione personale del debitore, oltre che dell'OCC, per chiarimenti, sia in relazione all'entità dei redditi complessivamente a disposizione del debitore, in ragione della sua convivenza con prole maggiorenne ed occupata sul piano lavorativo, sia in relazione alla determinazione del compenso del gestore della crisi e dell'advisor;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, c. 2 CCII*, atteso che il ricorrente risiede in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), via Guglielmo Marconi n. 157;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dr. Giorgio LORENZO, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha svolto l'attività di muratore quale imprenditore individuale fino alla cessazione nel 2018; attualmente il ricorrente è occupato con contratto di lavoro dipendente presso la società CONNECTIROL s.r.l. con una retribuzione mensile di circa € 1.850,00 al mese per dodici mensilità (€ 1687,00, circa, ove calcolata su tredici mensilità nell'anno di imposta 2022); dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da numerosi debiti per un rilevante importo complessivo, in particolare verso fornitori della precedente attività di artigiano e verso il precedente locatore (quasi settantamila euro), verso istituti finanziari per linee di credito non soddisfatte (oltre ventimila euro), nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o la Regione Veneto per mancato versamento di tributi (oltre sessantasette mila euro); il tutto per un debito complessivo attestato dall'OCC. in € 162.681,29; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente da una vettura priva di valore di mercato e colpita da fermo amministrativo (Suzuki SX4 tg ET209YF, immatricolata in data 24.01.2013) e dal proprio reddito da lavoro; sicché, all'evidenza, il ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione di eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura medesima dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che il ricorrente risulta allo stato convivere con la di lui coniuge, [REDACTED] [REDACTED] priva di redditi, nonché con i due figli maggiorenni [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in un immobile in locazione per un canone mensile di € 600,00 al mese; la coniuge del ricorrente risulta priva di redditi ed a carico del marito; i figli risultano svolgere attività lavorativa: la figlia Rachele, in via meramente precaria e per una retribuzione di circa € 1.000/1.200,00 al mese, con contratto a tempo determinato in sostituzione temporanea di una lavoratrice in maternità con cessazione entro marzo 2024; il figlio Micael risulta invece occupato con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e con una retribuzione pari ad € 1.350,00 circa al mese per tredici mensilità;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato l'attendibilità delle spese indicate dal ricorrente, ritenendo congrue spese nette familiari per l'importo complessivo di € 1.845,00 al mese, comprensive delle spese abitative, che il ricorrente riesce a sostenere grazie all'aiuto economico del figlio Micael;

considerato che, in ragione dei redditi lavorativi suindicati e delle spese familiari, ritenute congrue, nonché dell'aiuto del figlio Micael al fabbisogno familiare, secondo quanto dichiarato dal gestore e dallo stesso debitore all'udienza del 12.12.2023, deve

disporsi che il ricorrente provveda a versare alla procedura, secondo le modalità di seguito precisate, la somma di € 330,00 al mese, oltre alla tredicesima (indicata dal gestore in € 1.200,00 i ragione d'anno); deve peraltro precisarsi che il ricorrente è onerato di informare il Liquidatore di ogni sopravvenienza idonea ad incidere sulla sua complessiva capacità reddituale e patrimoniale, onde consentire una tempestiva nuova determinazione degli importi da escludere dalla liquidazione al fine di consentire al debitore di provvedere alle esigenze personali e del proprio nucleo familiare; per converso il Liquidatore è onerato di verificare periodicamente le condizioni reddituali del ricorrente e a comunicare al giudice eventuali modifiche e sopravvenienze; in particolare, tenuto conto dei chiarimenti forniti su richiesta del giudice delegato all'istruzione all'udienza del 12.12.2023, deve invitarsi il Liquidatore a verificare nel tempo la perdurante condizione di convivenza del debitore con i figli e la situazione lavorativa ed economica di questi ultimi in rapporto all'ausilio economico da essi fornito al sostentamento della famiglia; il Liquidatore è altresì invitato a verificare le condizioni di utilizzabilità della vettura indicata in ricorso e summenzionata, al fine di valutare la possibilità di liberare il veicolo dal fermo amministrativo, di apprezzare l'opportunità di renderlo utilizzabile ed eventualmente liquidabile anche in prossimità dell'esito della procedura, ovvero, in senso opposto, di provvedere alla rottamazione onde non aggravare l'esposizione del debitore proprietario; deve quindi ulteriormente precisarsi che saranno possibili eventuali modifiche della determinazione della somma da porre a disposizione della procedura e della quota di redditi da lasciare nella libera disponibilità del debitore nel corso della procedura, a fronte della acquisizione delle informazioni indicate o nel caso di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; in tale prospettiva, le spese odontoiatriche menzionate dal debitore in sede di udienza innanzi al giudice delegato all'istruzione potranno eventualmente essere prese in considerazione ai fini di una diversa determinazione della quota di reddito da lasciare nella libera disponibilità del debitore nel momento della effettiva esigibilità dei correlativi esborsi e previa verifica ed attestazione da parte del gestore della crisi circa la necessità dell'intervento da eseguirsi e circa l'attendibilità dei preventivi;

ritenuto inoltre di invitare sin da ora il Liquidatore ad acquisire tutte le informazioni rilevanti al fine di relazionare in ordine alla sussistenza dei presupposti stabiliti dagli artt. 278 e ss CCII in vista della dichiarazione di esdebitazione

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme indicate sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, la somma indicata e l'importo della tredicesima, come sopra quantificata; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;

considerato che l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: 1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; 3) ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; 4) ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); 5) la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; 6) in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 7) ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9)

ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; b) il debitore può ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; d) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI e tenuto conto dei chiarimenti acquisiti in sede di udienza del 12.12.2023, nonché di quelli conseguentemente su esposti, appare opportuno nominare quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato, quanto alle spese di procedura per i compensi del gestore che si reputa congruo il compenso indicato all'udienza del 12.12.2023, nei termini di € 2.135,00 già comprensivo di iva ed accessori, (pari al 50% della somma originariamente richiesta) quale integrale compenso per l'attività di Gestore della Crisi, ferma la liquidazione da parte del Tribunale dell'importo che sarà riconosciuto per l'attività di Liquidatore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore **Marco PERISSINOTTO** (C.F.: PRSMRC65C22A182V), residente in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), via Guglielmo Marconi n. 157;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) NOMINA liquidatore il dr. Giorgio LORENZO;
- 4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- 5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura Suzuki indicata in parte motiva, tenuto conto dei chiarimenti ivi richiesti al Liquidatore e ferma ogni altra statuizione all'esito delle informazioni che saranno dal medesimo fornite;
- 6) DISPONE che il ricorrente versi a favore della procedura la somma suindicata di € 330,00 al mese, oltre all'importo della tredicesima, per la somma indicata di € 1.200,00 in ragione di anno; ferma ogni altra statuizione all'esito delle informazioni che saranno fornite dal Liquidatore in ordine ai chiarimenti richiesti sul punto, come di seguito precisato;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 7) ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura delle somme suindicate come stabilito al precedente punto 6), come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 9) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.06.2023, fermo l'onere di eventuali comunicazioni anticipate in ordine ai chiarimenti di seguito precisati e ad ogni eventuale ulteriore sopravvenienza) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda **tempestivamente**: 1) a verificare nel tempo la perdurante condizione di convivenza del debitore con i figli e la situazione lavorativa ed economica di questi ultimi in rapporto all'ausilio economico da essi fornito al sostentamento della famiglia; 2) a verificare le condizioni di utilizzabilità della vettura indicata in ricorso e summenzionata, al fine di valutare la possibilità di liberare il veicolo dal fermo amministrativo, di apprezzare l'opportunità di renderlo utilizzabile ed eventualmente liquidabile anche in prossimità dell'esito della procedura, ovvero, in senso opposto, di provvedere alla rottamazione onde non aggravare l'esposizione del debitore proprietario;
- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/12/2023.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

Il presidente
Pier Paolo Lanni